



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" D.M. PI. 28/02/2001
Via Adua n. 5- 22036 ERBA ☎ 031-642262 📠 031-3335259

Prot. n. A15
Circolare Interna n. 15

Erba, 23 settembre 2017

► **Al Gestore d'Istituto**
> **Sito d'Istituto www.istitutomanzoni.org**
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: "Ruoli e funzioni degli Organi Collegiali "

In occasione delle imminenti elezioni delle componenti studentesche nei Consigli di classe, di Istituto e della Consulta provinciale, si rende opportuno illustrare al personale in intestazione e, in particolare agli studenti e loro genitori, i ruoli e le funzioni di questi importanti organi di rappresentanza collegiale, riportati in calce alla presente.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

Consiglio di classe

L'art. 9 del D.P.R. 416/74 definisce:

il Consiglio di classe della scuola secondaria superiore è composto dal Dirigente scolastico, che riveste anche la carica di Presidente, da tutti i docenti della classe, da due genitori e da due studenti.

Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, per formulare proposte al collegio dei docenti sull'azione educativa e didattica; sulle iniziative di sperimentazione; agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni; esprimere parere sui libri di testo.

Si riunisce con la sola presenza dei docenti per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, per la valutazione periodica e finale degli alunni, per eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte su designazione del Dirigente scolastico a uno dei docenti membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio è convocato dal Dirigente scolastico. I membri eletti durano in carica un anno.

I rappresentanti dei genitori e degli studenti nelle scuole secondarie di secondo grado purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.

Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni ed è rappresentativo di tutte le categorie della scuola che ne eleggono i componenti stessi.

La sola componente alunni dura in carica un solo anno.

Il Consiglio è presieduto da un genitore eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione è eletto a maggioranza relativa.

Le riunioni del Consiglio di Circolo o di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio di istituto delibera in ordine: all' accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; alla costituzione di fondazioni; all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; ai contatti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; all'adesione a reti di scuole e consorzi; all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati.

Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali: contratti di sponsorizzazione; contratti di locazione di immobili appartenenti alla istituzione scolastica; utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; convenzioni relative a prestazione del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; acquisto ed alienazione di titoli di Stato; contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.

Il Consiglio di Istituto, negli istituti di istruzione secondaria superiore con popolazione scolastica fino a 500 alunni è costituito da 14 membri elettivi, così suddivisi:

- ***Dirigente scolastico in quanto è membro di diritto***
- ***6 docenti***
- ***3 genitori + 3 studenti***
- ***1 membro del personale ATA***

La C.M. 16/4/1975 n. 105 prevede che il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi come per il Presidente fra i genitori che compongono il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

L'art. 2 della legge 14/1/1975 n. 1 prevede che gli studenti componenti il Consiglio di Istituto che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui all'art. 6 primo e secondo comma lettera b) del D.P.R. 416/74.

La legge 11/10/1977 n. 748 si occupa di definire alcuni problemi organizzativi. L'art. 2 stabilisce che alle sedute dei Consigli di Istituto possano assistere le categorie di personale rappresentato nel Consiglio stesso. È previsto ancora all'art. 2 che i Consigli di Istituto stabiliscano nel loro regolamento le modalità di ammissione alle sedute anche in relazione alla capienza ed idoneità dei locali disponibili. All'art. 3 in particolare prevede che alle sedute dei Consigli di Circolo e di Istituto non possa essere ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti le persone.

La C. M. 16/4/1975 n. 105 fissa le modalità di convocazione del Consiglio di Istituto.

La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Dirigente scolastico, è disposta dal Dirigente stesso.

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva (Dirigente scolastico), ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Gli atti del Consiglio sono pubblici e la pubblicità degli stessi deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

I rappresentanti degli studenti, purché non abbiano perduto i requisiti di eleggibilità, continuano a far parte del consiglio d'istituto fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Il Ministero con nota n.369 del 7/3/1981 ha chiarito un importante aspetto in merito al regolare funzionamento del Consiglio d'Istituto. In essa viene ribadito che, nel caso in cui venga meno la componente dei genitori e non si possa procedere alle surroghe per esaurimento delle liste, il consiglio di istituto può funzionare ugualmente purché alle sedute sia presente almeno la metà più uno dei membri rimasti in carica, che in ogni caso non devono essere inferiori a tre, come stabiliscono l'art.28 del D.P.R. 416 e la circolare 235 del 5 ottobre 1976.

Si fa presente inoltre che in mancanza dei genitori il consiglio stesso può essere presieduto dal consigliere più anziano di età, a norma dell'art. 2 del D.I. 28 Maggio 1975.

In merito alla competenza del consiglio d'istituto ad emanare il regolamento interno è intervenuto il TAR della Lombardia con la sentenza del 5 giugno 1978 n. 306, che di seguito si riporta: "l'adozione del regolamento interno è di competenza del consiglio d'istituto, ai sensi dell'art. 6 secondo comma D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, pertanto il detto regolamento non deve essere deliberato anche dal collegio dei docenti.."

Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto (Art. 42 D.L.vo 297/94): alle sedute del consiglio di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali secondo le modalità stabilite dal regolamento di istituto che prevede anche le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni, nonché le modalità con cui invitare rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale, della provincia, del comune o dei comuni interessati, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori quando si tratta di approfondire l'esame di problematiche del territorio che li interessino.

Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di istituto.

Giunta Esecutiva

È eletta all'interno del Consiglio d'Istituto. È composta di diritto: - dal Dirigente Scolastico, che la presiede - dal DSGA, che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa. Sono invece eletti dal consiglio - un docente; un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e 1 genitore ed 1 studente nella scuola secondaria di secondo grado.

Non ha potere deliberante, prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

La Consulta provinciale degli studenti è un organo istituzionale di rappresentanza delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di 2° grado. E' formata da due studenti rappresentanti di ogni scuola secondaria di 2° grado.

L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni due anni con modalità uguali a quelle previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.

La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali.

Questo nuovo organismo previsto per gli alunni esprime un gruppo di gestione coordinato da uno studente maggiorenne che può assumere la responsabilità della realizzazione delle iniziative formulate dagli studenti della Scuola; la Consulta d'Istituto è costituita da n. 2 studenti che si riuniscono in consulta provinciale.

La Consulta Provinciale ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti al fine di raccordare le esigenze studentesche con le autorità amministrative e degli enti locali. La modifica recata dal DPR n. 268/2007 ha esteso a due anni la durata in carica degli studenti, salvo che cessino o perdano requisiti di eleggibilità, anche per aver ultimato il corso di studi. In detti casi saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste e soltanto in caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.